

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI CONTADINI PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1  
tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata  
[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

## **Titolo 1 Disciplina generale**

### **Art.1 Oggetto del Regolamento e finalità.**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli (chiamati "contadini") su aree pubbliche o private ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti, per rispondere alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. I mercati contadini perseguono le finalità dell'educazione alimentare e dell'orientamento dei consumi e vogliono affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e storia.

2. Il Regolamento è adottato ai sensi del Regolamento CE n.852/2004, del Regolamento CE n.853/2004, della Legge 5 marzo 2001, n.57, del D.Lgs. n.228 del 18/05/2001, dell'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del decreto attuativo del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 20 novembre 2007, della delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 07/07/2008, n.1015 e delle norme in materia nel tempo vigenti.

L'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art.4, comma 8, D.Lgs. n.228/2001 e ss. mm.ii.

3. Ai sensi dell'art.4, comma 8bis, D.Lgs. n.228 del 2001 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.

4. I mercati contadini per la vendita diretta di prodotti agricoli perseguono i seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore, anche promuovendo una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo e la possibilità di una distribuzione alternativa dei loro prodotti, che non impatti negativamente sul lavoro in campo delle imprese agricole a conduzione familiare;
- garantire il consumatore sulla qualità dei prodotti e sul giusto rapporto qualità - prezzo, con particolare riguardo all'informazione (provenienza e prezzo dei prodotti), alla sicurezza e agli aspetti relativi alla sovranità alimentare, anche riconoscendo alla stagionalità dei prodotti locali il valore di salubrità dell'alimento;
- diffondere la cultura e i saperi contadini e avvicinare la comunità alle problematiche e alle istanze del mondo agricolo, anche attraverso iniziative di promozione che coinvolgano i corpi intermedi della società civile, favorendo occasioni di socializzazione per la comunità;
- consentire la conoscenza diretta, anche promuovendone l'utilizzo, di produzioni locali scarsamente pubblicizzate dalla comunicazione di massa, che spesso orienta il consumatore verso

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

prodotti di cui si ignora l'origine, per lo più di produzione estera;

- tutelare l'ambiente, anche attraverso la riduzione dei consumi per il trasporto delle merci e i rifiuti derivanti dai relativi imballaggi;
- la riqualificazione urbana, con riferimento alla valorizzazione di tutte le articolazioni territoriali del Comune di Valsamoggia e delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle attività di cui al presente Regolamento.

## **Art.2 – Istituzione dei mercati contadini e soggetto gestore.**

1. Ciascun mercato contadino nel territorio comunale è istituito con apposita scheda approvata dalla Giunta comunale, riportante i seguenti contenuti:

- nome del mercato;
- date e cadenza dello svolgimento;
- individuazione dell'area e della superficie mercatale;
- numero totale dei posteggi e degli spazi ulteriori;
- il sito, in planimetria, dei singoli posteggi e degli spazi ulteriori;
- definizione (come, ad es: superficie e metri lineari) e numero, per quanto non riportato in planimetria, dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
- definizione e numero, per quanto non riportato in planimetria, delle aree attigue destinate a somministrazione dei prodotti agricoli del territorio e delle attività connesse, e di quelle riservate ad iniziative di valorizzazione e diffusione della civiltà e delle produzioni contadine e all'allestimento di panche e tavoli per il consumo sul posto o per la somministrazione non assistita;
- altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato.

2. La Giunta approva la scheda su iniziativa diretta dell'Amministrazione ovvero in accoglimento di una proposta avanzata dalle associazioni di categoria, ovvero da gruppi organizzati formati dalle seguenti categorie, anche alternativamente tra loro: imprenditori locali, persone giuridiche o associazioni iscritte ad uno degli elenchi delle libere forme associative. L'organizzazione del gruppo si evince dalla sottoscrizione di un protocollo pluriennale di intenti e di assunzione reciproca di impegno da parte dei soggetti che lo formano.

L'iniziativa diretta dell'Amministrazione si concretizza nelle forme della proposta proveniente dall'Ufficio SUAP, che valuta altresì la completezza formale e la legittimità delle proposte private e le trasmette alla Giunta, anche ai sensi dei commi successivi.

3. Il mercato contadino si svolge con cadenza periodica almeno mensile, in un arco temporale minimo di tre mesi, per ciascun anno di svolgimento. L'insieme di produttori agricoli organizzati per la vendita in una singola e specifica giornata non può utilizzare la definizione di "mercato contadino" e comunica alla Pubblica Amministrazione l'evento, nell'ambito e con le forme delle

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

manifestazioni temporanee, ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS, R.d. 773 del 1931 e ss.mm.ii.

4. La proposta di istituzione del mercato presentata da soggetti diversi dalla Amministrazione deve contenere:

- i dati dei soggetti proponenti;
- tutti i dati e i documenti di cui al comma 1 del presente articolo;
- l'accordo di cui al comma 2 del presente articolo;
- la proposta di disciplinare di mercato;
- gli elementi di cui al comma 6 del presente articolo;
- altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, l'organizzazione di manifestazioni collaterali o un programma definito di eventi di particolare rilevanza negli spazi appositamente previsti);
- se la proposta pertiene a mercato su area privata, titolo in base al quale si ha la disponibilità dell'area.

L'Amministrazione valuta le proposte presentate, eventualmente scegliendo la più congrua fra quelle pervenute, tramite procedura attivata dal Settore competente.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora il progetto presentato venga accolto, la gestione del mercato è affidata con apposita convenzione al soggetto proponente, denominato soggetto gestore, che:

- rappresenta il referente unico dell'Amministrazione per l'organizzazione e lo svolgimento regolare e nel rispetto delle normative del mercato ad esso affidato;
- sottoscrive con l'Amministrazione un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento del mercato contadino;
- agisce nei confronti dell'Amministrazione anche in nome e per conto degli operatori partecipanti al mercato, che conferiscono al soggetto gestore specifici ed adeguati poteri di rappresentanza;
- predispone il disciplinare del mercato, ai sensi del presente Regolamento, attenendosi ai criteri di assegnazione dei posteggi così come individuati all'art. 6 comma 3;
- rispetta le norme del presente Regolamento e quelle ulteriori definite sulla base dello stesso;
- pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercato;
- provvede all'organizzazione del mercato e all'assegnazione degli spazi;
- dispone gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per gli operatori e per i visitatori, con adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento, nonché gli accessi agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e alle abitazioni private nell'area di svolgimento;
- provvede al pagamento all'Amministrazione di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e per ogni altro onere, tariffa o rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatte salve eventuali esenzioni, totali o parziali;
- controlla che i partecipanti rispettino le norme del presente Regolamento, delle ulteriori previste ai sensi dello stesso e del disciplinare del mercato;
- controlla la provenienza dei prodotti e il prezzo dei medesimi;
- redige la graduatoria delle imprese ammesse al mercato secondo i criteri di priorità indicati nel disciplinare e redige l'elenco delle presenze degli operatori coinvolti, da inviare alla Pubblica

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Amministrazione comunale nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ciascuna giornata di mercato, e comunque non oltre il terzo giorno successivo;

- gestisce l'eventuale turnazione delle imprese, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di mercato;
- gestisce le strutture e le attrezzature utilizzate eventualmente dagli imprenditori e quelle relative all'area di sosta della clientela, rispondendone per il deterioramento eccedente il normale uso;
- gestisce, in accordo con l'Ufficio competente, i punti di approvvigionamento di luce e acqua;
- si occupa delle attrezzature e del servizio di smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione alle forme di raccolta differenziata possibili;
- provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi, ovvero si accorda preventivamente con i terzi coinvolti;
- si occupa di definire il programma di attività collaterali negli spazi appositamente individuati e non destinati alla vendita diretta dei produttori agricoli, secondo criteri di pertinenza, pubblicità, parità di trattamento e trasparenza e garantendo l'alternanza fra i soggetti interessati

La convenzione ha una durata massima di anni cinque, rinnovabile per ulteriori tre.

Il mancato rispetto del presente comma da parte del soggetto gestore è motivo sufficiente per l'Amministrazione per recedere unilateralmente dalla convenzione, lasciando impregiudicate le ulteriori valutazioni relative a richieste di risarcimento del danno.

**6.** In caso di mercato istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione, è possibile individuare un soggetto gestore, che rispetti le previsioni di cui al comma precedente.

Il soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, viene selezionato sulla base della proposta di mercato, valutata anche in base al disciplinare di mercato proposto.

## **Art. 3 – Elementi dei mercati contadini**

1. Ciascun mercato contadino si articola in:

- posteggi per la vendita diretta dei prodotti agricoli;
- spazi per la somministrazione dei prodotti agricoli del territorio e delle attività connesse, nella misura massima del 10% del totale di posteggi e spazi previsti e comunque non oltre il numero di 2. I mercati contadini istituiti su iniziativa dell'Amministrazione e gestiti direttamente dall'Ufficio competente possono non prevedere questi spazi;
- spazi per la realizzazione di attività culturali, didattiche e dimostrative; di promozione e di valorizzazione; di divulgazione e di sensibilizzazione; legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio o comunque legate a tematiche e questioni relative al cibo e al sistema di produzione del mondo agricolo, ivi compresi espositori, artigiani, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno di cui all'art.4, comma 2, lettera h) D.Lgs. 114/98, esclusivamente con attività e prodotti attinenti, nel numero minimo di 2 e comunque di almeno il 5% del totale di posteggi e di spazi previsti nel mercato contadino;
- un'area eventuale allestita con tavoli e panche, con gli arredi a servizio degli imprenditori agricoli

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

e per permettere la sosta dei consumatori, ai sensi del comma 8bis all'art.4, del D.Lgv. 228 del 2001 e ss.mm .

3. Ai fini del presente articolo, negli spazi individuati per la somministrazione, per prodotti agricoli del territorio e delle attività connesse si intendono le produzioni derivanti dalle attività di cui all'art.2135 c.c., provenienti da terreni ubicati nel territorio del Comune di Valsamoggia.

## **Art.4 - Requisiti soggettivi di ammissibilità per l'accesso e per la vendita diretta e per la somministrazione nel mercato**

1.Possono esercitare la vendita diretta nei mercati contadini, gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, le società di persone e le SRL costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, regolarmente iscritte all'anagrafe regionale delle imprese agricole che:

- siano in possesso dei requisiti di cui all'art.4, c.6, del D.Lgv. 228 del 2001 e ss.mm.;
- abbiano i terreni dell'azienda, ovvero quelli dei soci, ubicati prevalentemente nel territorio del Comune di Valsamoggia o, in subordine, dei Comuni finitimi e degli ulteriori Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Qualora i posteggi risultassero non occupati da un operatore proveniente dalle zone individuate, è altresì possibile che i terreni siano prevalentemente ubicati nei Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana di Bologna.

2.Possono esercitare l'attività di somministrazione, gli imprenditori di cui al comma 1 che ai sensi della normativa vigente sono autorizzati alla somministrazione. Se la somministrazione si svolge su aree pubbliche, l'autorizzazione deve prevedere tale attività.

3.L'attività di vendita e di somministrazione all'interno del mercato è esercitabile dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e delle formazioni di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, dal partecipante e da tutte le altre figure impiegate nella attività agricola del fondo previste dalle leggi vigenti.

4.Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitabili anche in forma associata ovvero attraverso la creazione di una rete informale di aziende ovvero attraverso l'istituto della delega. L'accordo fra i produttori deve essere documentato in forma scritta e deve risultare chiaramente la suddivisione delle responsabilità nella attività di vendita diretta e le modalità per mantenere la tracciabilità dei prodotti.

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

## **Art. 5 - Prodotti ammessi al mercato**

1. Nei mercati contadini è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

Non si applica il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Negli spazi destinati alla somministrazione, è ammessa esclusivamente la vendita e la somministrazione dei prodotti così come definita dall'art.3, comma 2.

3. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi a quanto previsto nel disciplinare del mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti derivante dai Reg. CE 852/04 e 853/04 e dalle altre specifiche normative di settore, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'Amministrazione si riserva di valutare nella scheda istitutiva del mercato contadino la possibilità di elaborare forme ulteriori di sicurezza alimentare, nella garanzia per il consumatore e in accordo con le autorità preposte alla vigilanza e al controllo di tali aspetti, dell'igiene e della salubrità degli alimenti.

4. Negli spazi destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente alla affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Negli spazi destinati alle altre attività è ammesso l'esercizio della attività di trasformazione nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene degli alimenti e di pubblica sicurezza.

## **Titolo 2 Mercato gestito dalla Amministrazione**

### **Art. 6 – Bando di gara**

1. Nel caso in cui il mercato contadino sia gestito direttamente dalla Amministrazione attraverso gli uffici competenti, successivamente all'adozione della relativa scheda, al fine della definizione di una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, ogni 5 anni si procede ad emanare apposito bando con determina dell'Ufficio.

2. Il bando contiene tutte le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande, per la valutazione delle stesse, per la definizione della graduatoria e per l'assegnazione dei posteggi. La domanda, oltre alla richiesta di partecipazione al bando, deve contenere necessariamente i dati

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

inerenti l'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli ex art.4 D.Lgs.18.05.2001 n.228 e ss.mm., ed in particolare l'indicazione dei prodotti.

3. Ai fini della individuazione dei criteri di assegnazione, i seguenti vengono considerati in ordine prioritario e, se del caso, specificati nel bando:

a) essere aziende con terreni ubicati prevalentemente nel Comune di Valsamoggia;

b) essere aziende con terreni ubicati negli ulteriori ambiti territoriali, come definito all'art.4, comma 1.

Ciascuno dei criteri precedenti si articola al proprio interno in ulteriori criteri da considerare in ordine prioritario:

essere in possesso dell'attestato di conformità di azienda biologica, certificata e in conversione, almeno di una Unità Produttiva, ubicata nell'ambito territoriale di riferimento;

essere una azienda che adotta tecniche di lotta integrata, almeno in una Unità Produttiva, ubicata nell'ambito territoriale di riferimento;

essere produttori di prodotti a marchi di tutela DOC, IGP, DOP, STG, QC, IGT, DOCG, IGT, certificati dagli enti preposti;

4.L'Amministrazione può individuare nel bando ulteriori requisiti.

5.In caso di parità fra due o più domande pervenute, gli ulteriori criteri da utilizzare in ordine di priorità sono:

- l'esperienza maturata nel medesimo mercato, connessa al maggior numero di presenze pregresse nel mercato, qualora sia stato adottato un sistema di controllo e conteggio delle stesse, ovvero sia comunque dimostrabile, anche se non quantificabile, la partecipazione all'edizione precedente, e sempre che non si siano verificate cessazioni, interruzioni o qualsiasi altra forma di assenza continuativa dalla partecipazione nel mercato;
- l'offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa;
- il legale rappresentante dell'impresa agricola più giovane di età, purchè abbia una posizione di contribuzione obbligatoria che sia attiva e regolare.

## **Art. 7 - Assegnazione dei posteggi**

1.Sulla base delle domande pervenute, nei successivi 60 giorni viene stilata la graduatoria e pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune.

2.In base all'ordine di posizione nella graduatoria, si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. I non assegnatari, mantenendo fra loro l'ordine di priorità stabilito, formano la graduatoria del mercato.

3.Nell'ambito del mercato, ciascun operatore può essere assegnatario di non più di un posteggio. Per "operatore" si intende ciascuna azienda agricola, anche delegante o comunque parte di un

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

accordo relativo alla vendita diretta nel mercato contadino, ovvero società/ cooperativa/ consorzio di aziende, compresi tutti i soci e i consorziati, che ha presentato domanda di assegnazione di posteggio.

4. In caso di richiesta e di indicazione della disponibilità, il medesimo posteggio può essere assegnato a più aziende agricole, qualora abbiano una produzione appartenente allo stesso settore, così come individuato dal D.Lgs. 18.05.2001 n.228. L'assegnazione può avvenire per periodi diversi dell'anno per ciascuna azienda agricola oppure alternativamente a più aziende. È anche possibile che gli operatori interessati a lavorare nel medesimo posteggio presentino congiuntamente una sola domanda: in questo caso, la posizione in graduatoria dell'insieme di imprese coinvolte è determinata dall'operatore con i requisiti più favorevoli.

5. Gli spazi per la somministrazione seguono la disciplina prevista nel presente regolamento e non possono essere assegnati con bando: rimangono liberi per la spunta.

6. È obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi per la raccolta rifiuti e della occupazione di suolo pubblico. È altresì obbligatorio il pagamento dei costi sostenuti dal Comune per la fornitura e il consumo di energia elettrica e di acqua. Il mancato pagamento dei costi sopracitati inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la sospensione della possibilità di accedere al posteggio, computato come assenza ai fini del raggiungimento del numero massimo di assenze possibili, fino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

## **Art. 8 – Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati**

1. In caso di assenza di un operatore comunicata per iscritto almeno entro i tre giorni precedenti il giorno di mercato, questo può essere sostituito da altro operatore, secondo l'ordine della graduatoria del mercato. Il posteggio così occupato non fa maturare l'assenza per l'operatore. All'operatore chiamato dalla graduatoria, si intende implicitamente rilasciato un atto di accesso al mercato temporaneo, valido ed efficace per lo specifico giorno di mercato.

Si intende che la chiamata degli operatori a scorrimento della graduatoria viene realizzata per le vie brevi, per mezzo dei contatti che gli operatori stessi mettono a disposizione della Pubblica Amministrazione. Il mancato reperimento dell'operatore per qualsiasi motivo equivale al rifiuto della sostituzione.

2. Il giorno di svolgimento del mercato, i posteggi non occupati sono assegnati mediante spunta ai produttori agricoli in possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo l'ordine della graduatoria del mercato. Dalle operazioni di spunta sono esclusi i posteggi occupati secondo il criterio di cui al comma 1 del presente articolo.

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

3. La graduatoria del mercato, successivamente alla prima giornata, è formata secondo l'ordine prioritario dei seguenti criteri.:

- presenze maturate nel mercato;
- criteri di cui all'art.6, comma 3, 4 e 5;
- ordine cronologico di ricevimento delle domande.

4. L'elenco dei nominativi presenti in graduatoria è aggiornato ogni 6 mesi, al 30 marzo e al 30 ottobre di ogni anno, con le istanze provenienti dagli operatori interessati.

5. La graduatoria rimane valida fino alla assegnazione ex art.7, relativa al bando successivo

## **Titolo 3 Norme comuni**

### **Art. 9 - Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato**

1.I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, a tutte le normative specifiche di settore, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 e relative linee di indirizzo sull'applicazione della medesima.

2.Ciascun operatore, affinché l'assegnazione del posteggio diventi efficace, deve fornire gli estremi della propria posizione presso l'AUSL, se dovuta.

### **Art. 10 - Sistemazione delle attrezzature di vendita**

1.I banchi di vendita e le merci esposte debbono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nell'atto di accesso al mercato e debbono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2.I veicoli adibiti al trasporto della merce possono sostare nell'area del "mercato contadino" purchè rientrino nello spazio del posteggio loro assegnato, altrimenti dovranno essere posteggiati al di fuori dell'area del mercato, nei luoghi di sosta consentiti dalle vigenti norme del Codice della Strada.

3.In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, secondo le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e le prescrizioni dei VV.FF.

4.I produttori agricoli non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella per la quale hanno avuto accesso al mercato, né occupare spazi comuni riservati al transito o comunque non assegnati.

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

5. E' fatto obbligo per ogni produttore agricolo di esporre un cartello a stampa, ben visibile e facilmente accessibile, riportante la ragione sociale dell'azienda e la sua ubicazione.

6. Per ogni prodotto, deve essere apposto un cartello ben visibile indicante il prezzo e, nei casi di cui all'art.4, comma 4, anche la azienda di provenienza e la sua ubicazione. I cartelli devono evidenziare con colori diversi i metodi di produzione utilizzati e più precisamente: VERDE per il biologico o in conversione biologica, GIALLO per produzione con l'adozione della lotta integrata.

## **Art. 11 – Limitazioni e divieti**

1. Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi avente ad oggetto l'avviamento del posteggio.

2. Nell'area riservata al mercato, per il tempo necessario all'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle operazioni mercatali e per lo sgombero, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento, comprese le biciclette se non condotte a mano.

3. Prima di lasciare il posteggio, i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo per il quale hanno avuto accesso al mercato, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione e differenziando i rifiuti come previsto dalla vigente normativa.

## **Art. 12 – Presenze**

1. I titolari di posteggio non presenti all'orario stabilito dalla Scheda ovvero nel disciplinare non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, salvo i casi di cui al successivo comma 4.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima dell'orario fissato con le modalità di cui al comma 1, salvo il caso di gravi intemperie e cause di forza maggiore debitamente documentate.

3. Ai fini del riconoscimento della presenza maturata nel mercato, è necessaria la presenza dell'operatore, ovvero delle persone come individuate nell'art.4, c. 3 e 4, e di idonea attrezzatura.

4. Non sono conteggiate le assenze:

a) determinate da malattia, gravidanza o cause di forza maggiore, quali partecipazione ad assemblee sindacali della categoria di appartenenza, assistenza ad un congiunto gravemente

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto, distruzione del raccolto, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 del presente articolo;

b) da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'atto di assegnazione del posteggio;

c) l'assenza determinata da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori assegnatari di posteggio del mercato;

d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.

5. I periodi di assenza integranti la fattispecie di cui al comma 4, lett.a) non concorrono a integrare la causa di esclusione dall'accesso al mercato di cui all'art.13 lett. d), semprechè siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. In caso contrario, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data in cui è prodotta la relativa documentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.

6. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del periodo di assenza e deve essere presentata in originale.

7. Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti, l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al SUAP una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/ soci muniti di rappresentanza, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica presentata nei modi e tempi di cui ai commi precedenti. Si considera idonea anche l'indicazione dell'impegno in altro mercato, purchè non riferita a tutti i soggetti individuati.

8. Si considera assente anche l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione dell'attività.

## **Art. 13 - Esclusione dall'accesso al mercato**

1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone formale comunicazione all'interessato nei modi di Legge, nei seguenti casi:

a. per perdita dei requisiti previsti dall'art.4 del presente Regolamento;

b. per mancata esecuzione, nei tempi indicati, degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL, nell'ambito della attività di vigilanza di cui all'art.13, comma 2 del presente Regolamento;

c. per violazione di una o più delle disposizioni del presente regolamento, ripetute per più di due volte nell'arco di un anno solare;

d. nei mercati con durata di almeno 9 mesi, dopo 12 assenze nell'arco di un anno solare, ovvero in ragione di anno per durate minori, senza comprovato motivo, individuato secondo la disciplina di

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

cui all'art.12 del presente Regolamento.

2. Qualora si verifichi una delle fattispecie di cui al comma 1, ovvero di rinuncia del titolare, il posteggio dell'imprenditore agricolo viene assegnato a scorrimento in base alla graduatoria del mercato, nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova il posteggio, ad esclusione della disciplina di cui all'art.7, comma 6, del presente Regolamento.

## **Art. 14 - Attività di vigilanza e controllo**

1. Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune mediante il Corpo Unico di Polizia Municipale, che, in caso di mercato gestito direttamente dall'Amministrazione, gestisce le giornate di mercato, segna le presenze e accerta il rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia.

2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'Azienda USL, nelle forme e nei modi previsti dalla disciplina di settore.

3. Ai contravventori del presente Regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

4. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni.

## **Art.15 Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti

2. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato ogni atto precedentemente adottato che contrasti con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1

tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata

[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – piazza Garibaldi 1  
tel 051.836.411- fax 051.836.440 - posta elettronica certificata  
[comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)